



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/05/2004

N. 108

### OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE TARSU PER L'ANNO 2004.

L'anno duemilaquattro, addì dieci, del mese di maggio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n° 282 del 29 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge a seguito di chiarimenti resi con deliberazione Consiliare n.13 del 16/09/1994, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, riguardo la determinazione della classificazione delle categorie, tariffe e modifica del regolamento si è provveduto all'attuazione dall'anno 2000 dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 del citato decreto legislativo;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 19/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, si è modificato l'art. 14/bis e si è istituito l'art. 7/bis per i locali e/o aree adibite a deposito per rifiuti tossici-nocivi-speciali;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 19/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le categorie, le tariffe per l'anno 2001;

**CONSIDERATO** che l' art. 33 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 prevede che continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani adottati ai sensi del decreto legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** opportuno non avvalersi della facoltà di anticipare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa al posto della tassa e confermare, invece, le disposizioni previste dall'art.65 del D.Lgs. 507/93 anche per l'anno 2004;

**RICHIAMATO** l'art. 61 del D.Lgs. 507/93 che, tra l'altro, dispone che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né sia inferiore al 50% del predetto costo;

**CONSIDERATO** che relativamente alla determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale è opportuno considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53, comma 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge 27 dicembre 2000 n.392;

**CONSIDERATO** che questo Comune è tenuto alla copertura integrale del costo del servizio entro l'anno 2005 ai sensi e per gli effetti del DPR 27.04.1999, n. 158 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di graduare la differenza percentuale di copertura del costo dilazionandola nel tempo al fine di evitare aumenti troppo gravosi per i contribuenti;

**VISTA** la deliberazione n. 46 adottata dal Commissario Straordinario in data 25.02.2002 con la quale sono state approvate le tariffe della TARSU 2002 calcolate con il metodo dei coefficienti di produttività di cui all'art. 65 del d.lgs n. 507, vista la delibera di G.C. n.135 del 28.11.2002;

**VISTA** la delibera della G. M. n. 56 del 04.03.2003 con la quale sono state approvate le tariffe della TARSU 2003 calcolate con il metodo dei coefficienti di produttività di cui all'art. 65 del d. lgs. n. 507;

**VISTA** le note a firma del responsabile della III Area U.T.C. prot. n.141 del 11.02.2004 e n.561 del 5.05.2004 dalle quali si presume una previsione di spesa del servizio R.S.U. per l'anno 2004 e dalle quali si evince per il solo Comune di Ischia un costo complessivo di € 4.966.000,00;

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Ischia – ottenuta con decreto del Ministero dell'Interno l'approvazione dell'ipotesi del Bilancio di previsione stabilmente equilibrato per l'anno 1993, e degli atti connessi, come espressamente previsto nel succitato decreto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D. Lgs 267/2000, nonché del disposto degli artt. 242 e 243 del medesimo D.Lgs. 267/2000, vista l'ultima certificazione al Conto Consuntivo 2002, non è da iscriversi tra gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D.Lgs. 267/2000, visto che l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è relativa all'anno 1993, la durata della procedura di risanamento e delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato si è già consumata;

**VISTO** l' art. 65 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che "la tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d' uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento...";

**DATO ATTO** che con la menzionata deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29/02/2000, dopo aver:

- Ritenuto opportuno, tenuto conto dell'obiettivo difficoltà di misurazione della produzione individuale effettiva, nonché dell'esigenza - da una parte - di evitare sviamenti del corretto ed integrale conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, al fine di sottrarsi al carico fiscale strettamente commisurato ai rifiuti realmente prodotti, - dall'altra - di attenuare il carico per

i nuclei familiari più numerosi, anche per il contestuale interesse collettivo al servizio di N.U., determinare i valori per la commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, ed al costo di smaltimento;

- Ritenuto opportuno assimilare le attività da ritenersi omogenee, aggregandole in categorie tassabili con la medesima misura tariffaria, in ragione dei ruoli attualmente presenti nel Comune, dei dati parametrici emersi dalle elaborazioni e calcoli statistici di rilevanza nazionale, così come anche elaborati per l'anno 2001 a cura dell'Ancitel e GF Ambiente, nonché del disposto dell'art. 68 del decreto legislativo n. 507/93, tenuto conto delle indagini sperimentali e delle evidenze statistiche ed empiriche che hanno confermato che: è necessario differenziare le attività commerciali nelle due diverse tipologie dei beni deperibili e dei beni non deperibili; le attività di generi alimentari, sono quelle che producono la maggiore quantità di rifiuti solidi urbani per metro quadro all'anno; molte attività commerciali hanno predominanza di rifiuti quali i cartoni da imballo con alto indice di riciclaggio; che notevole è il range di miglioramento dell'indice di riciclaggio soprattutto di alcune utenze, come si evince dai dati del Ministero dell'Ambiente;

- Considerata l'omogeneità delle attività così aggregate, dimostrata da un eguale indice di produttività specifica, nei limiti di un tollerabile range di scostamento; che analoghe caratteristiche del rifiuto prodotto emergono anche dal punto di vista qualitativo;

- Considerato che si è approvata la nuova classificazione, di cui al nuovo art.10 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni;

**VISTA** l'elaborazione dell'Ancitel G.F. Ambiente assunta al protocollo generale con n.6801 del 18.03.03 con la quale sono state predisposte le tariffe per l'anno 2003;

**RITENUTO** di osservare che, anzitutto, il tributo di cui si tratta, benché sia denominato "tassa smaltimento rifiuti", ha in realtà natura di contributo, affine al contributo di miglioria o ai contributi previdenziali. Si tratta di importi che il contribuente è tenuto a pagare, indipendente da qualsivoglia domanda, che sono a fronte di un beneficio che è reso disponibile a tutti gli interessati, ma che è altresì fruito dal contribuente medesimo. Il beneficio i cui trattasi è, in sostanza, un "bene pubblico", che consiste nell'igiene e nel decoro urbano, di cui gli utenti cittadini, così come pure le utenze turistiche, e tutti gli operatori, godono. È ben chiaro che l'interesse all'igiene e al decoro urbano, nei comuni a prevalente vocazione turistica, è più rilevante negli operatori turistici rispetto ad altre categorie.

**RIBADITO** che anche per l'anno 2004 si procede alla determinazione degli importi tariffari secondo le indicazioni propositive adattate alla realtà locale della circolare n.95/B del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 giugno 1994 e la circolare 40/E del 17/02/96, con l'utilizzo dei dati statistici rilevati, raccolti ed aggiornati dall'Ancitel GF Ambiente come da relazione effettuata per l'anno 2003 e dai quali emerge una sostanziale conferma del trend della capacità di produrre rifiuti delle diverse categorie caratterizzato sostanzialmente dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, anche se il range di scostamento relativo tra tali attività (alberghi, ristoranti, discoteche, supermercati, ortofrutta) tende a ridursi e vi è una maggiore omogeneità di valori tra coloro che distribuiscono i prodotti alimentari e coloro che li somministrano; anche confermata è la tendenza ad una sempre maggiore attenzione delle famiglie verso le problematiche ambientali;

**DEFINITO** il costo medio generale netto per unità di superficie Cmq dal rapporto fra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza calcolato secondo le disposizioni normative vigenti, nonché delle determinazioni circa il tipo di copertura prescelto, e la

ipotizzabile, desunta dai dati raccolti dal censimento e controllo effettuato, superficie complessiva imponibile netta pari a € 3,61435 per l'anno 2004. Tale tariffa deve essere differenziata ed articolata secondo le specifiche ed effettive produttività delle singole attività, attraverso l'individuazione dell'indice di produttività specifica (ips) e l'indice di qualità specifica (iqs), che restano determinati in forza dei dati statistici periodici raccolti dall'Ancitel GF Ambiente e di quelli di valenza nazionale. A tal riguardo si ribadisce che:

#### **Indice di produttività specifica (ips)**

Con tale rapporto si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività ips = qs/qm; ovvero l'ips è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota. E' la misura relativa quantitativa della capacità di produrre rifiuti. Dai dati acquisiti emerge una sostanziale conferma del trend caratterizzato dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, con, tuttavia, una riduzione del range di scostamento sia assoluto (tra il minimo e massimo assoluto), sia relativo tra le sole attività legate al commercio e somministrazione dei beni alimentari;

#### **Indice di qualità specifico (iqs)**

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Generalmente tale parametro ha un valore che rientra nel range tra 0,8 - 1,6. Un valore inferiore all'unità è adottato per le attività che per definizione producono scarti contenenti buone quantità di materiali potenzialmente riciclabili (es. sostanza organica biodegradabile, carta e cartone ecc.) e che hanno una elevata massa volumica.

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ips) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$Ts = Cmg \times Ips \times iqs$$

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe di contribuenza, ips è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità corretto e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

**DETERMINATI** in tal modo i valori delle tabelle, di seguito riportate, parte sostanziale ed integrante della presente proposta di deliberazione, atte a definire le tariffe relative alla classificazione dei locali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18\08\2000, n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107m comma 1 e 2 del medesimo T.U., nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o agli Organi di decentramento;

**DATO** atto dei pareri dei responsabili dei servizi;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

**AD unanimità** di voti resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato, anche se materialmente non trascritto:

1. di approvare per l'anno 2004 le tariffe, così come da allegati A, B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico – Finanziario di predisporre gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;
3. di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.143 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, con votazione separata;

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima  
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- \_\_\_\_\_  
-

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

